



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.38 del 23/01/2018 - 01/03/2018 Udienza pubblica del 23/01/2018
Massima n. 1:	Titolo: Pubblico impiego – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Concessione della riduzione dell’orario di lavoro a tempo pieno del personale in procinto di collocamento a riposo – Incentivi previdenziali – Illegittimità. Testo E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), limitatamente alle parole: «; contestualmente l’amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno». Attraverso la corresponsione da parte dell’amministrazione dei contributi riferiti alla prestazione a tempo pieno, a fronte di un lavoro part-time, la norma censurata pone un istituto non conforme alla ripartizione degli oneri previdenziali. Ne consegue che l’intervento della Regione è eccedente rispetto la funzione integrativa-attuativa in materia di previdenza sociale, con conseguente incisione della competenza statale.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 21, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 09/12/2016, n. 18.



	Parametri costituzionali Costituzione art.117, secondo comma, lettera o); Costituzione art.81; Statuto speciale regionale art.6.
Massima n. 2:	Titolo: Pubblico impiego – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato di soggetti non iscritti nel ruolo delle amministrazioni del comparto unico in caso di dissesto o di deficit strutturale – Abrogazione della norma oggetto di censura – Cessata materia del contendere. Testo E' dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in quanto la norma in questione è stata abrogata con effetto satisfattivo del ricorrente e senza aver avuto mai applicazione.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 12, c. 6° della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 09/12/2016, n. 18. Parametri costituzionali Costituzione art.117, secondo comma, lettera l).

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it